



Università degli Studi del Sannio

SEGRETERIA E PROTOC.

Prot. Entrata del 16/05/2012

nr. 0005181

Classifica: Titolo VII, Classe 12



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL SANNIO

### Documento di Valutazione dei Rischi per le Lavoratrici Gestanti

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 26 MARZO 2001, N.151

Approvato da:

Datore di Lavoro

Resp. Serv. Prev. e Protezione

Medico Competente

Rappresentante dei Lavoratori

Rappresentante dei Lavoratori

Rappresentante dei Lavoratori

Rappresentante dei Lavoratori

<b>1. Premessa.....</b>	<b>3</b>
<b>2. Campo di applicazione.....</b>	<b>3</b>
<b>3. Quadro legislativo di riferimento.....</b>	<b>3</b>
<b>4. I principali fattori di rischio per la salute della lavoratrice gestante e per il nascituro .....</b>	<b>5</b>
<b>5. Valutazione dei rischi per le lavoratrici madri.....</b>	<b>9</b>
<b>6. Procedura per la tutela delle lavoratrici gestanti.....</b>	<b>14</b>
<b>Allegato.....</b>	<b>17</b>

## **1. Premessa**

Il *Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n.151*, impone la valutazione dei rischi per le lavoratrici gestanti con particolare riguardo all'esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici e prende in esame tutti gli aspetti delle attività lavorative per identificare i pericoli e le probabili cause di lesioni o danni, e stabilire in quale modo tali cause possono essere rimosse, in modo da eliminare o ridurre i rischi. Qualora i risultati della valutazione, rilevino un rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, il datore di lavoro deve adottare le misure necessarie affinché l'esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata, cambiando le mansioni svolte nell'attività lavorativa e/o l'orario di lavoro.

La presente Valutazione dei Rischi per le Lavoratrici Gestanti è parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi, di cui *all'art. 28 del Decreto .Legislativo 9 aprile 200, n.81*, dell'Università degli Studi del Sannio.

## **2. Campo di applicazione**

Le misure di Prevenzione e Protezione riportate in questo documento si applicano a tutte le lavoratrici che a qualsiasi titolo hanno un rapporto di lavoro con l'Università degli Studi del Sannio, in particolare, si fa riferimento alla definizione di "lavoratore" come disposto *dall'articolo 2, comma 1, lettera a) del D. Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81*, per cui sono da intendersi lavoratori: il personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo, anche i soggetti ad esso equiparati quali i titolari di assegni per lo svolgimento della ricerca e di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, gli studenti dei corsi di laurea, di dottorato di ricerca ed i tirocinanti limitatamente ai periodi in cui sono presenti nei laboratori.

## **3. Quadro legislativo di riferimento**

Il *Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000 n. 53"*, ha raccolto tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di Tutela della Maternità.

Si riportano di seguito i principali divieti imposti dal predetto decreto legislativo:

- E' vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri, durante la gestazione e in determinati casi fino a 7 mesi dopo il parto (*art. 7 Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151*).
- I lavori vietati e il corrispondente periodo di divieto sono riportati negli allegati A e B del *Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151*.

- E' vietato adibire le lavoratrici al lavoro notturno, dalle ore 24 alle ore 6, dal momento di accertamento dello stato di gravidanza e fino ad un anno di età del bambino (art. 53 *Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151*).
- Fermi restando i lavori vietati, il datore di lavoro deve valutare i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, i processi o le condizioni di lavoro (art. 11 *Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151*)
- I rischi da valutare sono riportati nell'Allegato C del *Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151*.
- Decreto Legislativo del Governo n° 645 del 25/11/1996 Recepimento della direttiva 92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento.

E' compito del datore di lavoro valutare preventivamente tutti i rischi per la gravidanza e l'allattamento, tenendo conto sia della salute della donna sia di quella del bambino. La valutazione preventiva consente al datore di lavoro di informare le lavoratrici, prima ancora che sopraggiunga una gravidanza, dei rischi esistenti in azienda, delle misure di prevenzione e protezione che egli ritiene di dover adottare in tal caso e, quindi, dell'importanza che le dipendenti gli comunichino tempestivamente il proprio stato, in modo che possano essere valutati con immediatezza i rischi specifici e adottate le conseguenti misure di tutela.

**Obblighi del datore di lavoro:**

- in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e con il Medico Competente (MC), consultato preventivamente il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), identifica le mansioni a rischio per le lavoratrici in gravidanza e in periodo di allattamento
- provvede ad integrare il documento di valutazione dei rischi art. 28 *Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n.81* con l'analisi e l'identificazione delle mansioni a rischio
- nel caso in cui sia presente almeno una mansione a rischio, informa le lavoratrici in età fertile della necessità di segnalare lo stato di gravidanza non appena ne vengano a conoscenza
- quando una lavoratrice informa del proprio stato di gravidanza il datore di lavoro verifica se la mansione svolta rientra tra i lavori a rischio per la gravidanza (lavori vietati ai sensi dell'art. 7 *Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151* o presenza di rischi per le lavoratrici gestanti valutati ai sensi dell'art.11 comma 1 del medesimo decreto), anche richiedendo eventualmente il parere del Medico Competente

- nel caso di lavoro a rischio il datore di lavoro procede alle seguenti azioni:
  - modifica le condizioni di lavoro ai fini della eliminazione del rischio ovvero qualora ciò non sia possibile procede allo spostamento della lavoratrice ad una mansione non a rischio.
  - se non vi è possibilità di spostamento ad altra mansione lo comunica all'ispettorato del lavoro competente per territorio, invitando la lavoratrice a presentarsi al Servizio suddetto per presentare la richiesta di astensione anticipata dal lavoro.

#### **4. I principali fattori di rischio per la salute della lavoratrice gestante e per il nascituro**

Nelle tabelle di seguito riportate, sono indicati i principali fattori di rischio per la salute della lavoratrice madre e del bambino; per ognuno si riportano i principali effetti sulla gravidanza e sull'allattamento segnalati dalla letteratura scientifica e i riferimenti legislativi in base ai quali l'esposizione allo specifico fattore di rischio è vietata durante la gravidanza ed eventualmente fino a sette mesi dopo il parto.

Si evidenzia che oltre ai riferimenti legislativi specifici per i singoli fattori di rischio l'Organo di Controllo ha la facoltà di disporre l'allontanamento delle lavoratrici madri da condizioni di lavoro o ambientali ritenute pregiudizievoli per la salute della donna o del bambino (*art. 7 comma 4 Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151*).

Altresì si ricorda che alcuni lavori che si ritengono pregiudizievoli in relazione all'avanzato stato di gravidanza sono vietati negli ultimi tre mesi di gestazione (*art. 17 comma 1 Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151*).

<b>ASPETTI ERGONOMICI</b>		
<b>PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO</b>	<b>PRINCIPALI EFFETTI SU GESTAZIONE E LATTAZIONE</b>	<b>LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO</b>
ATTIVITÀ IN POSTURA ERETTA PROLUNGATA	Mutamenti fisiologici in corso di gravidanza (maggiore volume sanguigno e aumento delle pulsazioni cardiache, dilatazione generale dei vasi sanguigni e possibile compressione delle vene addominali o pelviche) favoriscono la congestione periferica durante la postura eretta. La compressione delle vene può ridurre il ritorno venoso con conseguente accelerazione compensativa del battito cardiaco materno e il manifestarsi di contrazioni uterine. Se la compensazione è insufficiente ne possono derivare vertigini e perdita di coscienza. Periodi prolungati in piedi durante la giornata lavorativa determinano per le donne un maggior rischio di parto prematuro.	D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.G (lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario di lavoro) <b>DIVIETI IN GRAVIDANZA</b>
POSTURE INCONGRUE	E' potenzialmente pericoloso lavorare in posti di lavoro ristretti o in postazioni non sufficientemente adattabili per tenere conto del crescente volume addominale, in particolare nelle ultime fasi della gravidanza. Ciò può determinare stiramenti o strappi muscolari. La destrezza, l'agilità, il coordinamento, la velocità dei movimenti e l'equilibrio possono essere anch'essi limitati e ne può derivare un rischio accresciuto di infortunio.	D.Lgs 151/01 art. 7 all. A lett G (lavori che obbligano ad una postazione particolarmente affaticante). <b>DIVIETI IN GRAVIDANZA</b>
LAVORO IN POSTAZIONI ELEVATE (SCALE, PIATTAFORME, IMPALCATURE)	E' potenzialmente pericoloso per le lavoratrici gestanti lavorare in postazioni sopraelevate per esempio scale, piattaforme, per il rischio di cadute dall'alto.	D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.E <b>DIVIETI IN GRAVIDANZA</b>
LAVORI CON MACCHINA MOSSA A PEDALE, QUANDO IL RITMO SIA FREQUENTE O ESIGA SFORZO	Le attività fisiche particolarmente affaticanti sono considerate tra le cause di aborti spontanei. E' importante assicurare che il volume e il ritmo dell'attività non siano eccessivi e, dove possibile, le lavoratrici abbiano un certo controllo del modo in cui il lavoro è organizzato.	D.Lgs. 151/01 art. 7 all. A lett. H D.Lgs. 151/01 art. 7 all. A lett. A (lavori vietati ai minori ai sensi dei DD.lgss. 345/99 e 262/00) <b>DIVIETI IN GRAVIDANZA</b>
LAVORO NOTTURNO	Il lavoro notturno può avere ripercussioni sulla salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento. L'affaticamento mentale e psichico, aumenta durante la gravidanza e nel periodo post-natale a causa dei diversi cambiamenti, fisiologici e non, che intervengono.	D.Lgs. 151/01 art. 53 comma 1 (è vietato adibire la donna al lavoro dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino). D.Lgs. 532/99 (Disposizioni in materia di lavoro notturno) <b>DIVIETI IN GRAVIDANZA E FINO A UN ANNO DI VITA DEL BAMBINO</b>
MOVIMENTAZIONE MANUALE CARICHI	La movimentazione manuale dei carichi pesanti è ritenuta pericolosa in gravidanza in quanto può determinare lesioni al feto e un parto prematuro. Con il progredire della gravidanza la lavoratrice è esposta ad un maggior rischio di lesioni causato dal riassorbimento ormonale dei legamenti e dai problemi posturali ingenerati dalla gravidanza.	D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.F (lavori di manovalanza pesante ) D.Lgs 151/01 art 11 all.C lett.A,1,b (rischio da movimentazione manuale di carichi pesanti evidenziato dalla valutazione dei rischi) <b>DIVIETI IN GRAVIDANZA</b>
LAVORI SU MEZZI IN MOVIMENTO	L'esposizione a vibrazioni a bassa frequenza, come accade per uso di mezzi in movimento, può accrescere il rischio di aborti spontanei. Il lavoro a bordo di veicoli può essere di pregiudizio per la gravidanza soprattutto per il rischio di microtraumi, scuotimenti, colpi, oppure urti, sobbalzi o traumi che interessino l'addome.	D.Lgs. 151/01 art. 7 all. A lett. D <b>DIVIETI IN GRAVIDANZA</b>

<b>AGENTI FISICI</b>		
<b>PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO</b>	<b>PRINCIPALI EFFETTI SU GESTAZIONE E LATTAZIONE</b>	<b>LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO</b>
RUMORE	L'esposizione prolungata a rumori forti può determinare un aumento della pressione sanguigna e un senso di stanchezza; si ipotizza una vasocostrizione arteriolare che potrebbe essere responsabile di una diminuzione del flusso placentare. Evidenze sperimentali suggeriscono che una esposizione prolungata del nascituro a rumori forti durante la gravidanza può avere un effetto sulle sue capacità uditive dopo la nascita.	D.Lgs 151/01 art 11 all.C lett.A,1,c D.Lgs 151/01 art. 7 all.A lett. A (lavori vietati ai minori ai sensi dei DD.Igss. 345/99 e 262/00) D.Lgs 151/01 art.7 all. A lett. C (malattie professionali) <b>DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO (PER ESPOSIZIONI MAGGIORI DI 80 dBA LEX, 8h)</b>
COLPI, VIBRAZIONI	Un'esposizione di lungo periodo a vibrazioni che interessano il corpo intero può accrescere il rischio di parto prematuro o di neonati sotto peso.	D.Lgs. 151/01 art. 7 all. A lett. I (lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni) <b>DIVIETO IN GRAVIDANZA</b> D.Lgs. 151 art.7 All. A lett. B (Lavori che impiegano utensili vibranti ad aria compressa o ad asse flessibile soggetti all'obbligo di sorveglianza sanitaria) <b>DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO</b>
SOLLECITAZIONI TERMICHE	Durante la gravidanza le donne sopportano meno il calore ed è più facile che svengano o risentano dello stress da calore. L'esposizione a calore può avere esiti nocivi sulla gravidanza. Il lavoro a temperature molto fredde può essere pregiudizievole per la salute per gestanti, nascituro e puerpere. I rischi aumentano in caso di esposizione a sbalzi improvvisi di temperatura.	D.Lgs. 151/01 art 7 All. A lettera A (celle frigorifere) D.Lgs. 151/01 art 11 all.C lett.A,1,f (esposizione a sollecitazioni termiche rilevanti evidenziata dalla valutazione dei rischi) <b>DIVIETO IN GRAVIDANZA DIVIETO FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO PER ESPOSIZIONI A TEMP. MOLTO BASSE (es. lavori nelle celle frigo)</b>
RADIAZIONI IONIZZANTI	Una esposizione a radiazioni ionizzanti comporta dei rischi per il nascituro. Se una lavoratrice che allatta opera con liquidi o polveri radioattivi ciò può determinare un'esposizione del bambino in particolare a seguito della contaminazione della pelle della madre. Sostanze contaminanti radioattive inalate o digerite dalla madre possono passare attraverso la placenta al nascituro e, attraverso il latte, al neonato.	D.Lgs 151/01 art.8 D.Lgs 151/01 art 7 all.A lett.D (lavori che espongono a radiazioni ionizzanti vietati durante la gestazione e fino a sette mesi dopo il parto). D.Lgs 151/01 art 7 all.A lett.C (malattie professionali ) D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.B (rischi per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche) <b>DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO</b>
RADIAZIONI NON IONIZZANTI (RNI)	Al momento attuale non esistono dati certi sugli effetti provocati sulla gravidanza o sulla lattazione dalle radiazioni non ionizzanti. Non si può escludere che esposizioni a campi elettromagnetici intensi, come ad esempio quelli associati a fisioterapia (marconiterapia, radarterapia) o alla saldatura a radiofrequenza delle materie plastiche, possano determinare un rischio accresciuto per il nascituro. Sulla base degli studi epidemiologici effettuati, il lavoro al videoterminale non espone a RNI in grado di interferire con la normale evoluzione della gravidanza.	D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett. C (malattie professionali di cui all.4 al decreto 1124/65 e successive modifiche) D.Lgs 151/01 art 11 all.C lett.A,1,e (rischio da radiazioni non ionizzanti evidenziato dalla valutazione dei rischi ) <b>DIVIETO IN GRAVIDANZA per esposizioni superiori a quelle ammesse per la popolazione generale*</b> *Rif. Leg. DM 10/09/1998 n. 381 Livelli di riferimento ICNIRP

<b>AGENTI BIOLOGICI</b>		
<b>PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO</b>	<b>PRINCIPALI EFFETTI SU GESTAZIONE E LATTAZIONE</b>	<b>LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO</b>
AGENTI BIOLOGICI DEI GRUPPI DI RISCHIO 2,3,4	Molti agenti biologici appartenenti ai gruppi di rischio 2,3,4 possono interessare il nascituro in caso di infezione della madre durante la gravidanza. Essi possono giungere al bambino per via placentare oppure durante e dopo il parto, in caso di allattamento o a seguito dello stretto contatto fisico tra madre e bambino. Agenti che possono infettare il bambino in uno di questi modi sono ad esempio i virus dell'epatite B, C, rosolia, l' HIV, il bacillo della tubercolosi, quello della sifilide, la salmonella del tifo e il toxoplasma. In particolare possono essere esposte determinate categorie di lavoratori (es. sanità).	D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.C (malattie professionali di cui all.4 al decreto 1124/65 e successive modifiche) D.Lgs 151/01 art 11 all.C lett.A,1,e (rischio da radiazioni non ionizzanti evidenziato dalla valutazione dei rischi ) <b>DIVIETO IN GRAVIDANZA</b> per esposizioni superiori a quelle ammesse per la popolazione generale* *Rif. Leg. DM 10/09/1998 n. 381 Livelli di riferimento ICNIRP (lavori vietati ai minori ai sensi dei DD.lgss. 345/99 e 262/00) D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett B ( rischi per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche). D.Lgs 151/01 art 7 all. B lett. A punto 1 lett b (per virus rosolia e toxoplasma in assenza di comprovata immunizzazione) D.Lgs 151/01 art 11 all.C lett.A,2 (rischio di esposizione ad agenti biologici evidenziato dalla valutazione dei rischi) <b>DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE</b>

<b>AGENTI CHIMICI</b>		
<b>PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO</b>	<b>PRINCIPALI EFFETTI SU GESTAZIONE E LATTAZIONE</b>	<b>LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO</b>
SOSTANZE O PREPARATI CLASSIFICATI COME PERICOLOSI (TOSSICI, NOCIVI, CORROSIVI, IRRITANTI)	L'effettivo rischio per la salute costituito dalle singole sostanze può essere determinato esclusivamente a seguito di una valutazione del rischio. Una esposizione occupazionale prevede spesso la presenza di una combinazione di più sostanze, e in questi casi non è sempre possibile conoscere le conseguenze delle interazioni fra le diverse sostanze ed i possibili effetti sinergici che le associazioni chimiche possono produrre. Alcuni agenti chimici possono penetrare attraverso la pelle integra ed essere assorbiti dal corpo con ripercussioni negative sulla salute. Molte sostanze possono passare nel latte materno e per questa via contaminare il bambino.  Le attività che implicano l'esposizione a sostanze chimiche e per le quali è stata istituita la Sorveglianza Sanitaria, sono vietate durante la gestazione e per sette mesi dopo il parto (lettera b, dell'Allegato A, D.lgt. 151/01 - lavori faticosi, pericolosi ed insalubri).	D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.A (lavori vietati ai minori ai sensi dei DD.lgss. 345/99 e 262/00) D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.C (malattie professionali) D.Lgs 151/01 art 11 all.C lett.A punto 3 lett. a,b,c,d,e,f, e lett B (esposizione ad agenti chimici pericolosi evidenziata dalla valutazione dei rischi) <b>DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO</b>
PIOMBO E DERIVATI CHE POSSONO ESSERE ASSORBITI	Vi sono forti evidenze che l'esposizione al piombo, sia del nascituro che del neonato, determini	D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.A (lavori vietati ai minori ai sensi



DALL'ORGANISMO UMANO	problemi nello sviluppo, danno del sistema nervoso e degli organi emopoietici. Le donne, i neonati e i bambini in tenera età sono maggiormente sensibili al piombo che gli adulti maschi. Il piombo passa dal sangue al latte.	dei DD.lgss. 345/99 e 262/00) D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.C (malattie professionali) D.Lgs 151/01 art 7 all.B lett. A numero 1 lett.c e lett. B numero 1 lett.a ( allegato 2 DL 645/96) DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DDPO IL PARTO
----------------------	--	--

## 5. Valutazione dei rischi per le lavoratrici madri

Nella tabella seguente sono riportati i risultati della valutazione dei rischi per le lavoratrici gestanti per gruppi omogenei di lavoratrici analizzando i possibili fattori di rischio descritti nel precedente paragrafo. I gruppi omogenei in cui sono stati suddivisi le lavoratrici dell'Ateneo sono di seguito riportati:

Gruppo	Attività lavorativa	Mansione
I	Attività tecnico amministrativa	Impiegata tecnico amministrative Usciere
II	Attività didattica	Docente Ricercatrice
III	Attività di ricerca e di didattica in laboratorio	Docente Ricercatrice Studentessa di dottorato Studentessa di corso di laurea Titolare di assegno di ricerca Tecnica di laboratorio
IV	Guida di autoveicoli per servizio	Autista

A tal riguardo per ogni gruppo di lavoratrici si sono prese in esame tutte le possibili mansioni in cui le stesse potrebbero essere utilizzate.

Nelle tabelle seguenti per ciascun gruppo di lavoratrici sono stati individuati i fattori di rischio a cui sono esposte durante l'attività lavorativa e per ogni fattore è stato espresso il giudizio di compatibilità con lo stato di gravidanza o di allattamento.

Per ciascun fattore di rischio individuato è stata riportata la compatibilità in funzione dei seguenti periodi:

- periodo della **gravidanza**, che va dal momento del concepimento alla nascita del bambino;
- periodo di **allattamento**, che va dalla nascita fino al compimento del settimo mese del bambino.

Nella tabella si è riportato "VIETATO" per segnalare che quel fattore di rischio non è compatibile con uno dei periodi predetti, quindi, il responsabile di struttura deve immediatamente mettere in atto le appropriate misure di prevenzione e protezione, ovvero, non affidando alla lavoratrice mansioni che la espongono a quel determinato fattore di rischio e attua la procedura descritta nel

paragrafo 6. Inoltre qualora la lavoratrice sia utilizzata per una mansione non prevista dal presente documento, il responsabile di struttura deve richiedere immediatamente al Medico Competente e al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di esprimere la valutazione necessaria.

Tali periodi sono stati individuati sulla base della normativa di riferimento, riportata nei paragrafi precedenti.

Nel caso che la lavoratrice faccia parte della squadra di emergenza, si dovrà provvedere alla sua sostituzione per tutto il periodo della gravidanza.

<b>Attività tecnico amministrativa</b>		
<b>Gruppo I</b>	<b>Gravidanza</b>	<b>Allattamento</b>
<b>Fattore di rischio</b>	<b>VIETATO</b>	<b>VIETATO</b>
<b>Movimentazione manuale dei carichi</b>	<b>VIETATO</b>	<b>VIETATO</b>
<b>Postura seduta</b>	<b>PERMESSO</b>	<b>PERMESSO</b>
<b>Uso del videoterminale</b>	<b>PERMESSO</b>	<b>PERMESSO</b>
<b>Lavoro in postazioni elevate: scale</b>	<b>VIETATO</b>	<b>PERMESSO</b>
<b>Uso della fotocopiatrice</b>	<b>PERMESSO</b>	<b>PERMESSO</b>
<p><b>Misure di Prevenzione e Protezione</b></p> <p>in ogni caso la lavoratrice deve evitare la movimentazione manuale dei carichi anche quella occasionale nel periodo di gravidanza.</p> <p>In funzione delle esigenze ed anche su indicazioni del Medico Competente, potranno essere aumentate in frequenza e/o durata le pause dall'attività amministrativa.</p> <p>Non vi sono situazioni di rischio particolare. Si ritiene sufficiente l'adozione delle seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- disponibilità di postazioni di lavoro rispondenti ai requisiti ergonomici previsti dalla vigente normativa;</li> <li>- formazione e informazione sui rischi correlati all'utilizzo prolungato del VDT;</li> <li>- sorveglianza sanitaria come da protocollo sanitario attualmente adottato;</li> <li>- carichi di lavoro compatibili con lo stato fisiologico della lavoratrice.</li> </ul> <p>E' potenzialmente pericoloso per le lavoratrici gestanti lavorare in postazioni sopraelevate per esempio scale, piattaforme, per il rischio di cadute dall'alto. D.Lgs 151/01 art.7 all. A lett. E <b>DIVIETO IN GRAVIDANZA</b></p> <p>Uso saltuario della fotocopiatrice</p>		

<b>Attività didattica</b>		
<b>Gruppo II</b>	<b>Gravidanza</b>	<b>Allattamento</b>
<b>Fattore di rischio</b>	<b>VIETATO</b>	<b>VIETATO</b>
<b>Movimentazione manuale dei carichi</b>	<b>VIETATO</b>	<b>VIETATO</b>
<b>Postura seduta</b>	<b>PERMESSO</b>	<b>PERMESSO</b>
<b>Postura eretta prolungata</b>	<b>VIETATO</b>	<b>PERMESSO</b>
<b>Uso del videoterminale</b>	<b>PERMESSO</b>	<b>PERMESSO</b>
<b>Ritmo di Lavoro</b>	<b>PERMESSO</b>	<b>PERMESSO</b>
<p><b>Misure di Prevenzione e Protezione</b></p> <p>In ogni caso la lavoratrice deve evitare la movimentazione manuale dei carichi anche quella occasionale nel periodo di gravidanza.</p> <p>In funzione delle esigenze ed anche su indicazioni del Medico Competente, potranno essere aumentate in frequenza e/o durata le pause.</p> <p>Lo svolgimento delle attività prevede lo stazionamento eretto delle lavoratrici, anche se tale postura non deve essere mantenuta in maniera continuativa ed è ampiamente modulabile dalla lavoratrice. Si raccomanda di evitare lo stazionamento eretto durante il periodo della gravidanza per tempi superiori a metà del turno di lavoro. 1se ciò non fosse possibile in conformità ai disposti del D.Lgs. 151/01 Allegato A lett. G, vige il divieto di svolgere detta attività per tutto il periodo della gravidanza.</p> <p>Non vi sono situazioni di rischio particolare. Si ritiene sufficiente l'adozione delle seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- disponibilità di postazioni di lavoro rispondenti ai requisiti ergonomici previsti dalla vigente normativa;</li> <li>- formazione e informazione sui rischi correlati all'utilizzo prolungato del VDT;</li> <li>- sorveglianza sanitaria come da protocollo sanitario attualmente adottato;</li> <li>- carichi di lavoro compatibili con lo stato fisiologico della lavoratrice.</li> </ul> <p>Ridurre le condizioni di lavoro che possono creare stress o affaticamento fisiologico</p>		

<b>Gruppo III</b>			<b>Attività di ricerca e di didattica in laboratorio</b>	
<b>Fattore di rischio</b>	<b>Gravidanza</b>	<b>Allattamento</b>	<b>Misure di Prevenzione e Protezione</b>	
<b>Movimentazione manuale dei carichi</b>	VIETATO	VIETATO	In ogni caso la lavoratrice deve evitare la movimentazione manuale dei carichi anche quella occasionale nel periodo di gravidanza.	
<b>Postura seduta</b>	PERMESSO	PERMESSO	In funzione delle esigenze ed anche su indicazioni del Medico Competente, potranno essere aumentate in frequenza e/o durata le pause.	
<b>Postura eretta prolungata</b>	VIETATO	PERMESSO	Lo svolgimento delle attività prevede lo stazionamento eretto delle lavoratrici, anche se tale postura non deve essere mantenuta in maniera continuativa ed è ampiamente modulabile dalla lavoratrice. Si raccomanda di evitare lo stazionamento eretto durante il periodo della gravidanza per tempi superiori a metà del turno di lavoro. Ise ciò non fosse possibile in conformità ai disposti del D.Lgs. 151/01 Allegato A lett. G, vige il divieto di svolgere detta attività per tutto il periodo della gravidanza	
<b>Ritmo di Lavoro</b>	PERMESSO	PERMESSO	Ridurre le condizioni di lavoro che possono creare stress o affaticamento fisiologico	
<b>Uso del videoterminale</b>	PERMESSO	PERMESSO	Non vi sono situazioni di rischio particolare. Si ritiene sufficiente l'adozione delle seguenti misure: - disponibilità di postazioni di lavoro rispondenti ai requisiti ergonomici previsti dalla vigente normativa; - formazione e informazione sui rischi correlati all'utilizzo prolungato del VDT; - sorveglianza sanitaria come da protocollo sanitario attualmente adottato; - carichi di lavoro compatibili con lo stato fisiologico della lavoratrice.	
<b>Agenti Chimici e/o cancerogeni</b>	VIETATO	VIETATO	In relazione a quanto previsto dal D.Lgs. 151/01 art. 7 per gli agenti chimici indicati nell'Allegato A e B, in caso di impossibilità a spostare la lavoratrice ad altre mansioni/reparti, vige il divieto in gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto.	
<b>Agenti Biologici</b>	VIETATO	VIETATO	In relazione a quanto previsto dal D.Lgs. 151/01 art. 7 e Allegato A e B per agenti biologici dei gruppi 3 e 4, in caso di impossibilità a spostare la lavoratrice ad altre mansioni/reparti, vige il divieto in gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto.	
<b>Agenti fisici (Radiazioni )</b>	VIETATO	VIETATO	In relazione a quanto previsto dal D.Lgs. 151/01 art. 7 e Allegato A LETTERA d, in caso di impossibilità a spostare la lavoratrice ad altre mansioni/reparti, vige il divieto in gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto	
<b>Rumore</b>	VIETATO	PERMESSO	Il livello di rumore generato da alcune attrezzature comunemente utilizzate all'interno dei laboratori quali ad esempio cappe chimiche e armadi aspirati è inferiore agli 80 dba. Prevedere se necessario un'indagine specifica per la valutazione di casi particolari.	
<b>Sollecitazioni termiche</b>	VIETATO	VIETATO	In relazione a quanto previsto dal D.Lgs. 151/01 art. 7 e Allegato A LETTERA A, in caso di impossibilità a spostare la lavoratrice ad altre mansioni/reparti, vige il divieto in gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto	
<b>Radiazioni ottiche artificiali</b>	VIETATO	VIETATO	L'utilizzo di attrezzature che emettono radiazioni ottiche artificiali quali ad esempio i laser comportando effetti nocivi sulla vista e sulla cute sono da evitare sia nel periodo di gravidanza che nel periodo di primo allattamento.	
<b>Uso della fotocopiatrice</b>	PERMESSO	PERMESSO	Uso saltuario della fotocopiatrice.	

<b>Gruppo IV</b>			
<b>Guida di autoveicoli per servizio</b>			
<b>Fattore di rischio</b>	<b>Gravidanza</b>	<b>Allattamento</b>	<b>Misure di Prevenzione e Protezione</b>
<b>Vibrazioni</b>	<b>VIETATO</b>	<b>PERMESSO</b>	Lo svolgimento delle attività prevede la guida di autoveature aziendali. In relazione a quanto previsto dal D.Lgs. 151/01 art. 7 e Allegato A LETTERA o, in caso di impossibilità a spostare la lavoratrice ad altre mansioni/reparti, vige il divieto in gravidanza.
<b>Rumore</b>	<b>PERMESSO</b>	<b>PERMESSO</b>	Il livello di rumore generato dalle autoveature utilizzate è inferiore agli 80 dba.

## **6. Procedura per la tutela delle lavoratrici gestanti**

Di seguito si illustra dettagliatamente la procedura che deve essere rispettata dalla lavoratrice e dal responsabile di struttura :

1. la lavoratrice gestante deve comunicare al Responsabile della Struttura di appartenenza il proprio stato di gravidanza appena accertato, allegando alla dichiarazione il certificato medico dal quale si evinca la data presunta del parto;
2. il Responsabile della Struttura, adotta immediatamente i provvedimenti cautelativi previsti nel presente documento, assicurandosi che la lavoratrice gestante non sia utilizzata nei lavori che la espongono ai fattori di rischio indicati nelle tabelle del paragrafo precedente. Comunica all'Unità Organizzativa di Supporto al Servizio di Prevenzione e Protezione ed al Settore Personale e Sviluppo Organizzativo il nominativo della lavoratrice e le mansioni che svolge e la sede di lavoro;
3. il responsabile dell'Unità Organizzativa di Supporto al Servizio di Prevenzione e Protezione ricevuta la comunicazione informa il Medico Competente e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, i quali esprimono parere in merito alla compatibilità delle mansioni svolte con le specifiche condizioni di salute della dipendente  
Sarà compilato, a seconda del caso, il modello n. 2/1 o il modello n. 2/2 allegato alla presente valutazione del rischio che sarà debitamente firmato e trasmesso per gli adempimenti successivi a:
  - Responsabile della Struttura di riferimento;
  - nel caso di Personale Tecnico ed Amministrativo e Dirigente, all'U.O. Personale Tecnico Amministrativo e Dirigente, nel caso di Personale Docente e Ricercatore, all'U.O. Personale Docente e Ricercatore, che provvederanno ad emettere un apposito ordine di servizio;
  - p.c. al U.O. di Supporto al Servizio di Prevenzione e Protezione;
  - p.c. ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.

### **4. Possibili casi**

#### **Caso 1:**

Il Medico Competente e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione giudicano compatibili le mansioni svolte con la gravidanza o il puerperio.

- La lavoratrice nel rispetto delle misure di Prevenzione Protezione espone nei precedenti paragrafi e rispettando le prescrizioni del Medico Competente continua a svolgere le mansioni.

Caso 2:

Il Medico Competente e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione giudicano non compatibili le mansioni svolte con la gravidanza o il puerperio.

- Il Responsabile di Struttura con la consulenza del RSPP e del MC individuano una mansione alternativa e/o una sede di servizio alternativa ai sensi *dell'articolo 7 comma 3 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151*;
- Impossibile individuare mansione alternativa e/o una sede di servizio alternativa seguirà un procedimento di interdizione per tutta la durata della gravidanza ed eventualmente anche del puerperio, ai sensi *dell'articolo 7 comma 6 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151*.

Resta fermo quanto previsto dal *Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151*, nonché dalle circolari interne dell'Ateneo, che disciplinano la materia.

## SCHEMA RIASSUNTIVO DELLA PROCEDURA

LA LAVORATRICE COMUNICA IL PROPRIO STATO DI GRAVIDANZA

Il Responsabile di Struttura effettua quanto segue:

1. adotta immediatamente le misure di prevenzione e protezione previste nel presente documento;
2. trasmette nel contempo all'Unità Organizzativa Supporto al Servizio di Prevenzione e Protezione, all'Unità Organizzativa Personale Docente e Ricercatore o all'Unità Organizzativa Personale Tecnico e Amministrativo e Dirigente la comunicazione della lavoratrice gestante, comunicando la mansione svolta dalla lavoratrice. (Modulo 1)

L'Unità Organizzativa di Supporto al Servizio di Prevenzione Protezione trasmette la comunicazione della lavoratrice gestante e del Responsabile di Struttura al Medico Competente ed al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per i necessari pareri.

Il Medico Competente ed il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione esprimono parere in merito alla compatibilità delle mansioni svolte con le specifiche condizioni di salute della dipendente

A tale scopo sarà compilato il modello n.2/1 o n.2/2, allegato alla presente valutazione del rischio che sarà debitamente firmato e trasmesso per gli adempimenti successivi a:

- al Responsabile di Struttura;
- nel caso di Personale Tecnico ed Amministrativo e Dirigente, all'Unità Organizzativa Personale Tecnico Amministrativo e Dirigente che provvederà, inoltre, ad emettere un apposito ordine di servizio;
- nel caso di Personale Docente e Ricercatore, all'Unità Organizzativa Personale Docente e Ricercatore che provvederà, inoltre, ad emettere un apposito ordine di servizio;
- p.c. all'Unità Organizzativa di Supporto al Servizio di Prevenzione e Protezione;
- p.c. ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.

### CASI POSSIBILI

1) Il Medico Competente ed il Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione giudicano compatibili le mansioni svolte con la gravidanza o il puerperio. (Modulo 2/1)

La lavoratrice nel rispetto delle misure di Prevenzione Protezione espresse nei precedenti paragrafi e rispettando le prescrizioni del Medico Competente continua a svolgere le mansioni.

L'Unità Organizzativa Personale Tecnico Amministrativo e Dirigenti o l'Unità Organizzativa Personale Docente e Ricercatore formalizzano le decisioni prese con un ordine di servizio.

2) Il Medico Competente ed il Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione giudicano non compatibili le mansioni svolte con la gravidanza o il puerperio. (Modulo 2/2)

Il Responsabile di Struttura con la consulenza del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico Competente individuano una mansione alternativa e/o una sede di servizio alternativa

Impossibile individuare mansione alternativa e/o una sede di servizio alternativa, seguirà un procedimento di interdizione per tutta la durata della gravidanza ed eventualmente anche del puerperio.

L'Unità Organizzativa Personale Tecnico Amministrativo e Dirigenti o l'Unità organizzativa Personale Docente e Ricercatore formalizzano le decisioni prese con un ordine di servizio.



## **Allegati**

1. MODULO 1: DICHIARAZIONE DI STATO DI GRAVIDANZA;
2. MODULO 2/1: Mansioni Lavorative compatibili con lo stato di gravidanza e allattamento;
3. MODULO 2/2: Mansioni Lavorative NON compatibili con lo stato di gravidanza e allattamento.



Università  
degli Studi  
del Sannio

MODELLO 1 per la "Tutela della Sicurezza e della Salute delle lavoratrici gestanti" ai sensi del D.Lgs. 151/01

**Al Direttore Amministrativo  
Sede**

### DICHIARAZIONE DI STATO DI GRAVIDANZA

La sottoscritta \_\_\_\_\_ nata a \_\_\_\_\_ (prov. \_\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_  
in servizio presso la struttura \_\_\_\_\_ Cat. \_\_\_\_\_

#### COMUNICA

ai fini dell'applicazione del D.Lgs. del 26 marzo 2001 n. 151 "Testo Unico sulle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della Legge dell'8 marzo 2000 n. 53", di essere in STATO DI GRAVIDANZA, la data presunta del parto è il \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_, come risulta dal certificato medico di gravidanza allegato.

Dichiara di svolgere le mansioni:

- Attività tecnico amministrativa
- Attività didattica
- Attività di ricerca e di didattica in laboratorio
- Altra tipologia di lavoro \_\_\_\_\_

Nella sede \_\_\_\_\_ con il seguente orario di servizio \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

**Il responsabile di struttura ha adottato immediatamente le misure di prevenzione e protezione previste nel presente documento di Valutazione dei Rischi per le Lavoratrici Gestanti**

Il Responsabile della Struttura

\_\_\_\_\_

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003, recante norme sul trattamento dei dati personali: i dati sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell'ambito delle attività istituzionali dell'Università degli Studi del Sannio titolare del trattamento. All'interessato competono i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.



MODELLO 2/1 per la "Tutela della Sicurezza e della Salute delle lavoratrici gestanti" ai sensi del D.Lgs. 151/01

**A: Responsabile della Struttura**

.....

**U.O. Personale Tecnico Amministrativo e Dirigente (o U.O. Docente e Ricercatore)**

**p.c. a: U.O. di Supporto al Servizio di Prevenzione e Protezione**

**Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza**

**LORO SEDI**

Vista la **dichiarazione di stato di gravidanza** della lavoratrice \_\_\_\_\_ pervenuta in data \_\_\_\_\_ con riferimento alle mansioni lavorative e ai luoghi di lavoro in cui esse vengono svolte si giudicano compatibili con la gravidanza o il puerperio.

L'attività lavorativa predetta può essere svolta rispettando le seguenti misure di prevenzione e protezione:

---



---

Inoltre la lavoratrice deve osservare le seguenti prescrizioni:

---



---



---

Benevento, \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

*Il Responsabile del Servizio di  
Prevenzione e Protezione*

*Il Medico Competente*

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003, recante norme sul trattamento dei dati personali: i dati sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell'ambito delle attività istituzionali dell'Università degli Studi del Sannio titolare del trattamento. All'interessato competono i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.



Università  
degli Studi  
del Sannio

MODELLO 2/2 per la "Tutela della Sicurezza e della Salute delle lavoratrici gestanti" ai sensi del D.Lgs. 151/01

**A: Responsabile della Struttura**

.....

**U.O. Personale Tecnico Amministrativo e  
Dirigente (o U.O. Docente e Ricercatore)**

**p.c. a: U.O. di Supporto al Servizio di Prevenzione e  
Protezione**

**Rappresentanti dei Lavoratori per la  
Sicurezza**

**LORO SEDI**

Vista la **dichiarazione di stato di gravidanza** della lavoratrice \_\_\_\_\_  
pervenuta in data \_\_\_\_\_ con riferimento alle mansioni lavorative e ai luoghi di lavoro in  
cui esse vengono svolte si giudicano **NON** compatibili con la gravidanza o il puerperio.  
Sentito il Responsabile di struttura si propone che la lavoratrice per il periodo di gravidanza si  
adibita alla mansione: \_\_\_\_\_ e sia trasferita nel  
locale: \_\_\_\_\_.

Benevento, \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

*Il Responsabile del Servizio di  
Prevenzione e Protezione*

*Il Medico Competente*

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003, recante norme sul trattamento dei dati personali: i dati sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell'ambito delle attività istituzionali dell'Università degli Studi del Sannio titolare del trattamento. All'interessato competono i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.